



SERVIZIO BILANCIO E FINANZE

LA RESPONSABILE

ANTONELLA SOLDATI

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	/	/	/
DEL	/	/	/

Gentile Prof. Angelo Farina

Via Vito Salmi, 3

43123 Parma (PR)

Pec : angelo farina@pec.it

e p.c.

Al Difensore Civico

della Regione Emilia-Romagna

Pec: difensorecivico@postacert.regione.emilia-romagna.it

All'Agenzia delle Entrate

Direzione Regionale Emilia-Romagna

Pec: dr.emiliaromagna.gtpec@pce.agenziaentrate.it

All'Ufficio Provinciale ACI di Parma

Pec : ufficioprovincialeparma@pec.aci.it

Oggetto: interpello presentato da Angelo Farina in merito all'applicabilità dell'art. 7 della Legge Regionale n. 15/2012, alla luce delle modifiche intervenute a seguito dell'entrata in vigore **della legge 190/2014, art. 1 comma 666 (Legge di stabilità 2015)**.

QUESITO

Il Signor Angelo Farina, codice fiscale FRNNGI58P25G337F, proprietario di numerosi motoveicoli ultraventennali "di particolare interesse storico e collezionistico", ha inviato istanza di interpello, protocollo regionale PG n. 2015/6944 del 09/01/2015, chiedendo chiarimenti in

Viale Aldo Moro 52
40127 Bologna

tel 051.527.5430
fax 051.527.5956

Email: bilancio@regione.emilia-romagna.it
PEC: bilancio@postacert.regione.emilia-romagna.it

		ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5		ANNO	NUMERO	SUB
a uso interno	DP			Classif.	497	250	100	30		Fasc.	2015	11	

merito all'applicabilità, anche dopo il 1 gennaio 2015, dell'art. 7 L.R. 15/2012, alla luce delle modifiche apportate all'art. 63, L. 342/2000, dalla legge 190/2014, art. 1 comma 666 (Legge di stabilità 2015).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il comma 666 dell'art. 1 della legge di stabilità n. 190 del 2014, abrogando i commi 2 e 3 della legge n. 342 del 2000, ha stabilito che dal 1° gennaio 2015 tutti i veicoli tra i venti e i trent'anni sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica, ma non ha abrogato espressamente le normative regionali vigenti che diversamente regolano la materia.

Infatti, a seguito del passaggio delle competenze alle Regioni, a far data dal 1° gennaio 1999, per effetto dell'art. 17 della L. 449/1997, ogni Regione ha la possibilità di disciplinare la tassa automobilistica, nel rispetto dei limiti fissati dal legislatore nazionale e nel rispetto del riparto di competenze, di recente modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 68 del 2011.

Con l'art. 7 della Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15, dal 1° gennaio 2013 sul territorio regionale è stata data applicazione in merito all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli di interesse storico e in particolare, ai commi 2 e 3 dello stesso articolo 7, per i veicoli tra i venti e i trenta anni, "classificati d'interesse storico o collezionistico".

Pertanto:

- Ø ai sensi del comma 2 " *Dal 1° gennaio 2013 gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di anzianità tra i venti e i trenta anni, classificati d'interesse storico o collezionistico, iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e dal relativo regolamento attuativo, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale. Ai fini dell'esonero fiscale, la certificazione d'iscrizione attestante la data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche è prodotta alla Regione.*";
- Ø ai sensi del comma 3 " *Fino al 31 dicembre 2012 la determinazione dell'Automobilclub storico italiano (ASI) e, per i motoveicoli, anche della Federazione motociclistica italiana (FMI), con cui sono individuati i veicoli ed i motoveicoli di anzianità tra i venti e i trenta anni, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di particolare interesse storico e collezionistico, prevista dall'articolo 63, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), è valida per ottenere*

l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale dalla data del suo rilascio. L'esonero dal pagamento della tassa automobilistica regionale, sorto in virtù di tale disciplina, permane anche negli anni successivi solo nei confronti dell'intestatario del veicolo che ha richiesto all'ASI o alla FMI il rilascio della determinazione stessa."

In questo quadro normativo si è quindi venuta recentemente ad inserire, come evidenziato anche da parte del Prof. Farina ed oggetto del presente interpello, la legge statale n. 190/2014 che ha disciplinato nuovamente la materia delle auto storiche e che, all'art. 1 comma 666, ha abrogato in toto i commi 2 e 3 dell'articolo 63 della legge 342/2000, con decorrenza 1 gennaio 2015.

Il legislatore statale infatti con il comma 666 apporta sostanziali modifiche all'art. 63 della legge n. 342/2000, attraverso abrogazioni mirate che producono l'effetto di rimozione della disciplina dell'esenzione per i veicoli ultraventennali.

Solo i veicoli ultratrentennali risultano, per il legislatore statale, assistiti da una norma di esenzione che prevede il pagamento della sola tassa di circolazione.

E' importante altresì sottolineare che la legge Regionale n. 15 del 21 dicembre 2012 è entrata in vigore il 22 dicembre 2012 e non essendo stata sollevata alcuna eccezione di incostituzionalità entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 127 Cost., è a tutti gli effetti legge delle Regione Emilia-Romagna e come tale deve essere osservata all'interno del territorio regionale.

CONCLUSIONI

In considerazione di quanto sopra argomentato, vigente l'art. 7 della legge regionale n. 15/2012, la Regione Emilia-Romagna a partire dal 1° gennaio 2015:

- Ø riconosce il beneficio fiscale ai veicoli di anzianità tra i venti e i trent'anni in possesso del Certificato di rilevanza storica e collezionistica rilasciato, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo n. 285/1992 e suo regolamento, a seguito di iscrizione ad uno degli Enti associativi individuati dalla stesso articolo 60, come statuito dal comma 2 del richiamato articolo 7;
- Ø disapplica il comma 3 dello stesso art. 7, che rimanda ad una normativa statale abrogata. Infatti, il comma 666 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014 ha abrogato i commi

2 e 3 dell'art. 63 della L. 342/2000, che riconosceva l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica ai veicoli tra i venti e i trent'anni. Tale soppressione ha prodotto l'effetto di rimozione della disciplina dell'esenzione per i veicoli ultraventennali.

Si precisa che ai sensi dell' art. 7, comma 3, della L.R. 15/2012:

- Ø fino al 31 dicembre 2012 la Regione Emilia-Romagna riconosceva l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica ai veicoli in possesso della determinazione ASI o FMI rilasciata ai sensi dell'art. 63, comma 3, della L. 342/2000;
- Ø il beneficio dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica sorto in virtù di tale normativa è stato mantenuto negli anni successivi, ma comunque non oltre il 31 dicembre 2014, in quanto, a seguito dell'entrata in vigore del comma 666 dell'art. 1 della L. 190/2014 e della conseguente abrogazione dei commi 2 e 3 dell'art. 63 della L. 342/2000, è stata rimossa la disciplina dell'esenzione per i veicoli tra i venti e i trent'anni.

Qualora il Sig. Farina non fosse in possesso del "Certificato di rilevanza storica e collezionistica" sui propri motoveicoli, ex art. 7 comma 2 L.R. 15/2012, a partire dal 1° gennaio 2015 è tenuto al pagamento della tassa automobilistica regionale.

Qualora, invece, il sig. Farina sia in possesso della determinazione, rilasciata da ASI o FMI entro il 31 dicembre 2012, è esentato dal pagamento della tassa automobilistica solamente fino al 31/12/2014, ai sensi del comma 3 dell'art 7 della L.R. 15/2012.

Si ricorda infine che, qualora sia riconosciuta la storicità dei veicoli di proprietà, solamente nel caso di utilizzazione del motoveicoli sulla pubblica strada, il Signor Angelo Farina sarà tenuto a corrispondere una tassa di circolazione forfettaria annua pari ad euro 10,33 ai sensi dell'art. 7 comma 4, L.R. 15/2012.

Distinti saluti.

Antonella Soldati